

CIRCOLARE n. 3600/C del 6 aprile 2006 prot. 3469

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA LORO SEDI

OGGETTO: Attività regolamentate (installazione di impianti, autoriparazioni, pulizie, facchinaggio). Utilizzo di alcune figure contrattuali previste dalla riforma del diritto del lavoro.

Le normative di cui in oggetto, prevedono che per l'esercizio di attività regolamentate l'impresa debba essere in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali.

Detti requisiti sono dimostrati dall'impresa mediante l'individuazione di un soggetto (il "responsabile tecnico") in possesso degli stessi.

Perché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all'impresa deve intercorrere, tra il primo e la seconda, un rapporto di immedesimazione.

Il responsabile tecnico deve cioè assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti.



Con il proprio operato e le proprie determinazioni, visto il rapporto sopra descritto, egli impegna l'impresa limitatamente agli aspetti tecnico-operativi dell'attività della stessa.

Sono considerati "immedesimati" con l'impresa, sulla base della lettera di alcune delle normative in parola, nonché di interpretazioni fornite dal Ministero attraverso diverse circolari, il titolare, il lavoratore dipendente, il socio prestatore d'opera, il familiare collaboratore, l'institore, l'associato in partecipazione.

Non è, di contro, stato considerato soggetto immedesimato nell'impresa, tra gli altri, il collaboratore coordinato e continuativo (figura oggi in via di estinzione, in quanto sostituita da quella del collaboratore a progetto, come più avanti evidenziato).

Fin qui, l'aspetto dell'immedesimazione, cioè la natura del rapporto che deve intercorrere tra il responsabile tecnico e l'impresa in cui opera, per fare sì che i requisiti tecnico-professionali dallo stesso posseduti possano essere riferiti alla seconda.

Ma, a monte di questo, rilevano le modalità attraverso cui i soggetti possono acquisire i requisiti tecnico-professionali in parola.

Le normative in esame richiedono, a tal fine, la dimostrazione del possesso di determinati titoli di studio. In alternativa a questi, è considerato normalmente titolo idoneo anche il semplice svolgimento dell'attività in questione all'interno di un'impresa abilitata allo svolgimento della stessa.



In questo caso (nella fase, cioè, della acquisizione del requisito) si pone il problema di individuare le modalità di inserimento nell'impresa che consentono di maturare il requisito in questione.

A tale proposito, alcune discipline di settore, (ad esempio la legge 46/90) chiedono come presupposto che l'attività sia stata svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore, spesso con la specificazione di una determinata qualifica contrattuale (ad es. operaio specializzato).

Altre normative più recenti (ad. esempio il d.m. 221/03) indicano come sufficiente che il periodo di esperienza nello specifico campo di attività sia stato effettuato presso imprese del settore, con una formulazione che ricomprende, oltre all'attività di lavoro dipendente, anche forme contrattuali meno "rigide", quali, in particolare, quelle disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, attuativo della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Il tavolo informale di lavoro in materia di facchinaggio, insediato presso la Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, al quale sono stati chiamati a partecipare, tra gli altri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia per le lucrative organizzazioni non di utilità sociale. Confetra. Confindustria, Cna, Confartigianato, Legacoop, Confcooperative, Conftrasporto, Unioncamere, Infocamere ed alcune Camere di commercio, ha esaminato alcune figure contrattuali previste dal citato decreto legislativo n. 276, per verificare se rispondano a uno o più dei seguenti requisiti:



- 1) dimostrare l'immedesimazione organica con l'impresa, al fine dell'assunzione del ruolo di responsabile tecnico;
- 2) dimostrare di avere svolto un'attività lavorativa alle dirette dipendenze di una impresa del settore al fine di maturare il requisito tecnico-professionale;
- 3) dimostrare di avere svolto un'attività lavorativa presso imprese del settore al fine di maturare il requisito tecnico-professionale.

Ci si è soffermati in particolare sulle seguenti figure contrattuali:

a) somministrazione(artt. da 20 a 28 del citato decreto legislativo n. 276): il prestatore di lavoro somministrato, ai sensi dell'art. 22, comma 5, non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Lo stesso, inoltre, non è assunto alle dirette dipendenze dell'utilizzatore, ma piuttosto a quelle del soggetto somministratore.

Il somministrato non può, pertanto, essere assimilato in modo perfetto ad un lavoratore dipendente dell'impresa presso cui esplica la propria attività.

Considerato, tuttavia, che il predetto svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, e che si pone, quindi, di fatto, rispetto a quest'ultimo, in una relazione riconducibile a quella del lavoratore dipendente, si ritiene che, ove nel concreto atteggiarsi del rapporto, ricorrano i presupposti indicati in



precedenza, nulla osti all'utilizzo di tale figura contrattuale per il conseguimento delle finalità di cui ai punti 1, 2 e 3.

b) lavoro intermittente (artt. da 33 a 40): ai sensi dell'art. 34, tale contratto può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.

Si ritiene, pertanto, che lo stesso sia inidoneo ai fini della dimostrazione del requisito dell'immedesimazione, tenuto conto del fatto che il responsabile tecnico, come detto, deve assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo.

Il prestatore di lavoro intermittente è comunque computato (art. 39) nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Pertanto, pur non potendo svolgere il ruolo di responsabile tecnico in via principale, potrà, di contro, svolgere il ruolo di responsabile tecnico in via sostitutiva nei casi, ad esempio, di malattia oppure di ferie del responsabile tecnico principale, con ciò garantendo la piena operatività dell'impresa.

Per l'acquisizione del requisito tecnico-professionale, d'altra parte, si ritiene che la prestazione resa ai sensi delle norme in questione possa essere utilmente valutata solo nel caso in cui non ne sia richiesta la continuità, per definizione esclusa da tale figura contrattuale.

c) lavoro ripartito (artt. da 41 a 4): considerato che dall'esame degli artt. 41, comma 5, e 43, il rapporto contrattuale in questione appare



ampiamente riconducibile a quello di lavoro subordinato, con la sostanziale differenza della responsabilità solidale per l'adempimento della prestazione lavorativa, nulla osta al suo utilizzo per la dimostrazione del requisito dell'immedesimazione.

In particolare, la solidarietà dell'obbligazione consente al titolare dell'impresa di avere garantita la presenza di un responsabile tecnico anche nei casi in cui uno dei due coobbligati sia assente dal lavoro per malattia, ferie, ecc..

Il rapporto in questione appare inoltre idoneo anche per l'acquisizione del requisito tecnico-professionale, con l'avvertenza che la prestazione dei coobbligati verrà, ovviamente, computata proporzionalmente al tempo effettivamente lavorato (in analogia con il lavoro a tempo parziale).

d) lavoro a progetto (artt. da 61 a 69): questa Amministrazione si è in passato dichiarata contraria all'utilizzo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia ai fini dell'assunzione della posizione di responsabile tecnico in un'impresa, sia ai fini dell'acquisizione del requisito tecnico-professionale, ritenendolo un contratto assimilabile a quelli di lavoro autonomo piuttosto che a quelli di lavoro dipendente.

Tanto più è fondata, a parere della scrivente, tale posizione nei confronti del contratto di lavoro in esame.

Per lo stesso, infatti, non solo viene ampiamente rimarcata, nel decreto n. 276, la caratteristica di autonomia (artt. 61, comma 1; 62,



comma 1, lettera "d"; 63), ma viene anche specificato che deve essere riconducibile ad uno specifico progetto o programma di lavoro o fase di esso.

Non sembra pertanto esserci la possibilità di nominare responsabile tecnico un collaboratore a progetto, in quanto, trattandosi di lavoratore autonomo, lo stesso non risponde al requisito dell'immedesimazione.

Inoltre, il responsabile tecnico deve, per definizione, esplicare un costante controllo su tutti i servizi offerti dall'impresa, il che appare inconciliabile con l'applicazione della figura in esame ad uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso.

Il carattere di autonomia di tale figura la rende inidonea, d'altra parte, per la finalità di cui al punto 2, in quanto non è rinvenibile, nel caso in esame, un rapporto di diretta dipendenza.

Con riferimento, infine, al punto 3, tenuto conto del fatto che il collaboratore a progetto svolge la sua prestazione nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente (art. 61, comma 1), è possibile considerare la stessa come svolta presso un'impresa del settore.

Le caratteristiche sopra evidenziate di tale contratto renderanno tuttavia necessaria, in tal caso, una valutazione in concreto della prestazione.



La stessa inerisce, infatti, uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso e non l'intera area di attività dell'impresa, e deve escludersi, pertanto, che essa possa permettere di maturare il requisito tecnico-professionale con riferimento a tale ambito.

Si tratterà, quindi, di valutare se consenta, almeno, di maturare detto requisito con riferimento a specifiche voci contenute nelle declaratorie relative a dette attività.

IL MINISTRO F.to SCAJOLA

MM